

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta per l'affidamento del servizio per l'Autonomia e l'Integrazione Scolastica degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado site sul territorio del Municipio Roma XII – anno scolastico 2018/2019. Lotto Unico CIG 7421302C23

IL PRESENTE DISCIPLINARE REGOLA IL FUNZIONAMENTO DEI SOTTOINDICATI ISTITUTI PREVISTI NEL RELATIVO BANDO.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPALTO ED ALLA PROCEDURA DI GARA

1. **IMPORTO COMPLESSIVO POSTO A BASE DI GARA:** € 1.615.488,59 al netto dell'I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero.

La documentazione di gara comprende:

- a) Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: la scheda progetto/relazione tecnico illustrativa comprensiva del calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- b) Bando di gara;
- c) Disciplinare di gara;
- d) Schema di contratto;
- e) Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018-2019-2020 approvato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018, allegato sub B) al disciplinare di gara;
- f) Protocollo d'intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 "Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture";
- g) Protocollo di azione vigilanza collaborativa con Roma Capitale sottoscritto in data 19 luglio 2017;

- h) Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016.

La documentazione di gara è disponibile all'indirizzo <http://www.comune.roma.it> seguendo il percorso delineato: Portale di Roma Capitale – Albo Pretorio on line – tipologia atto – bandi di gara di servizi indetti da Roma Capitale – seleziona – ricerca.

1. **ESPERIMENTO DI GARA:** Nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati al punto **IV.2.7)** del bando di gara. Il seggio di gara, nella prima seduta pubblica, procederà a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente il seggio di gara procederà a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare, attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice, e redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Il R.U.P. procederà alla verifica dei requisiti generali, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., nella misura minima del 10% dei concorrenti, anche attraverso il sistema AVCpass.

L'Ufficio che ha indetto la gara procederà ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1 del Codice.

In altra seduta pubblica la Commissione giudicatrice procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche al solo fine di verificare il contenuto.

In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice valuterà le offerte tecniche e procederà all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare di gara. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ammesse e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, delle quali verrà data lettura con la conseguente proposta di aggiudicazione, sulla base della formula indicata nella **Sezione 11** del presente disciplinare di gara.

Qualora una o più offerte risultino presunte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il R.U.P., con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice, procede alla verifica delle giustificazioni che saranno presentate da parte dei concorrenti ai sensi dell'art. 97, commi 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il R.U.P., con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 97, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., può valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

La Stazione appaltante che ha indetto la gara aggiudica la presente procedura in favore dell'offerta risultata congrua previa verifica, da parte del R.U.P., dei requisiti generali, di capacità economico e

finanziaria e di capacità tecniche e professionali attraverso il sistema AVCpass sul concorrente primo in graduatoria.

Restano comunque salve le superiori determinazioni dell'Amministrazione.

L'Amministrazione potrà comunque acquisire d'ufficio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dai concorrenti nelle dichiarazioni sostitutive.

Il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché la sussistenza dei requisiti, economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sarà pubblicato sul sito www.comune.roma.it, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito istituzionale del Municipio III nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti.

Il suddetto provvedimento sarà altresì pubblicato con le modalità di cui all'art. 29, comma 2 del Codice se le modalità saranno già applicabili.

SEZIONE**REQUISITI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO**

I concorrenti, oltre alla **domanda di partecipazione alla gara**, sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, redatta su carta intestata del soggetto concorrente, riportante l'indicazione del codice fiscale e della partita I.V.A. del medesimo, nonché un elenco riepilogativo della documentazione presentata, dovranno produrre, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti e/o dichiarazioni:

1.1. - requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

A) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese – attestante i seguenti dati:

- 1) l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro medesimo;
- 2) la denominazione del concorrente;
- 3) l'indicazione del titolare e/o legale/i rappresentante/i del concorrente;
- 4) che nel registro delle imprese non risulti iscritta, per la relativa posizione anagrafica, alcuna dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia;
- 5) l'attività economica svolta che dovrà essere inerente all'oggetto della gara;
- 6) l'inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;

ovvero

per i soggetti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001 recante: "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8

novembre 2000, n. 328” per i quali non sussiste obbligo di Legge di iscrizione alla C.C.I.A.A., i relativi documenti statutari e costitutivi.

B) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, lettere a), b), b bis) c), d), e), f), g), commi 2, 4 e 5 lett. a), b), c), d), e), f), f bis), f ter), g), h), i), l), m), del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.; gli altri soggetti, indicati nel suddetto art. 80, comma 3 dovranno parimenti dichiarare l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al citato articolo, potendo limitare tale dichiarazione alle sole ipotesi di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), b bis), c), d), e), f), g), comma 2 e comma 5 lett. l) di detto articolo.

La medesima dichiarazione, di cui al presente punto B), deve essere resa da parte dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

Ai sensi dell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva specificando i relativi dati identificativi:

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

A tal fine il legale rappresentante dovrà dichiarare di aver proceduto alla preventiva acquisizione delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti sopra elencati, e di aver imposto agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni, prevedendone la periodica rinnovazione.

Ai sensi dell'art. 80, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice citato, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, il concorrente non sarà escluso dalla

presente procedura. Il concorrente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Ai sensi dell'art. 80, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna;

B1) (N.B. da presentare in caso il concorrente si avvalga del subappalto):

dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma:

B1.1.) che intende subappaltare parte del contratto a terzi;

B1.2.) ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, sostituito dall'art. 69, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, afferente all'indicazione delle parti del servizio che si intendono eventualmente subappaltare;

B1.3.) ai sensi dell'art. 105, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, come sostituito dall'art. 69, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 56/2017, relativa all'indicazione della terna dei subappaltatori, cui si intende affidare il subappalto;

B1.4.) dichiarazioni di cui al punto sub 1.1., lettera B) da parte di ciascun subappaltatore indicato nella terna (ovvero nella terna per ciascuna tipologia di prestazione); in alternativa il concorrente per ciascun subappaltatore, allega il DGUE, sottoscritto digitalmente dal subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III e alla parte VI;

B2) dichiarazione di impegno del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, subordinatamente alla compatibilità e all'armonizzazione con l'organizzazione d'impresa del medesimo, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente per il periodo di durata del servizio, il personale in carico all'esecutore uscente;

C) solo in caso di costituendo:

- raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del suddetto decreto;

- G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del suddetto decreto;

dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 48, commi 12 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sottoscritto da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio/GEIE a conferire mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi (da indicare espressamente) qualificato come soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto di appalto in nome e per conto proprio e dei mandanti, comprensiva dell'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite da ciascun

soggetto che si costituirà in raggruppamento o consorzio o G.E.I.E.;

D) solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. già formalmente costituito:

mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento. qualificato come soggetto mandatario, il quale, in nome e per conto proprio e dei mandanti, stipulerà il contratto, **comprensivo dell'indicazione delle parti del servizio che ciascun soggetto raggruppato dovrà eseguire**, ai sensi dell'art. 48, commi 4 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

E) I consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) i G.E.I.E. già costituiti di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) dovranno, altresì, produrre l'atto costitutivo;

F) I concorrenti dovranno, altresì, produrre il **"PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), della deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, così come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17/02/2016.

N.B. il "PASSOE" ai sensi della citata deliberazione rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi da parte della Stazione Appaltante, consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. **Il suo mancato inserimento nella busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di esclusione**, trattandosi di elemento esigibile – ed indispensabile sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso dei requisiti - e da regolarizzare, **a pena di esclusione** e senza applicazione di sanzione alcuna, su richiesta della Stazione Appaltante.

N.B. In caso di ricorso all'avvalimento ex art. 89 del Codice oppure in caso di subappalto ex art. 105 del Codice, l'operatore economico dovrà acquisire anche il PASSOE rispettivamente relativo all'impresa ausiliaria (un PASSOE per ciascuna impresa ausiliaria) e alle imprese subappaltatrici (un PASSOE per ciascun soggetto indicato nella terna o nelle terne per ciascuna tipologia di prestazione).

G) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del "Protocollo di integrità" di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio **2018-2019-2020 approvato con D.G.C. n.18 del 31 gennaio 2018;**

G1) dichiarazione di essere a conoscenza, in relazione al "Protocollo di integrità" allegato al presente disciplinare sub B), che *"Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p. 319 bis, c.p. 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p."*;

H) copia del "Protocollo di integrità" di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, **come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018-2019-2020 approvato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018**, debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, che trovasi allegato sub B) al presente disciplinare di gara;

1.2. - requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria:

I) dichiarazione afferente il fatturato specifico medio annuo di cui al **punto III.1.2.), lettera I)** del Bando di Gara;

1.3. - requisiti relativi alle capacità professionale e tecnica:

J) dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, di cui al **punto III.1.3.), lettera J)** del Bando di Gara.

* * *

N.B. Ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n.18 del 31 gennaio 2018 recante "Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2018-2019-2020:

- **dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, in ordine alla non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 {ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53, comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego};**

Ai sensi della L. n. 190/2012, all'art. 1, comma 9, lettera e):

- **dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il quarto grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che - dipendenti dell'amministrazione capitolina o delle municipalità interessate - saranno coinvolti nell'aggiudicazione, esecuzione e verifica delle**

prestazioni contrattuali;

ovvero

- dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il quarto grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina, capitolina che per competenza ed attività effettivamente espletata hanno preso parte alla definizione della documentazione di gara ed allo svolgimento della medesima e a coloro che – dipendenti dell'amministrazione capitolina o delle municipalità interessate – saranno coinvolti nell'aggiudicazione, esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali, specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità.”

N.B. Per le finalità di cui all'Allegato XIV, lettera D), sub 11. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti, in qualsiasi forma partecipino, dovranno altresì dichiarare se la propria tipologia di impresa è riconducibile a micro, piccola o media impresa.

È condizione di partecipazione – a pena di esclusione – l'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da dimostrare secondo le modalità indicate alla successiva Sezione 7, punto 7.9. del presente Disciplinare di Gara, pari ad € 600,00.

Al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare le comunicazioni previste dall'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti dovranno compilare una dichiarazione, per la quale si raccomanda l'utilizzo del fac-simile allegato sub A) al presente disciplinare di gara. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) o G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la dichiarazione di cui sopra dovrà essere rilasciata dal solo soggetto mandatario. La mancata indicazione dell'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, dell'indirizzo di posta elettronica, comporta l'esonero della responsabilità della stazione appaltante per la mancata tempestività o il mancato recapito delle “comunicazioni”.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

1.4. - In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) o G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., costituiti o costituendi, **a pena di esclusione**, i documenti e/o le dichiarazioni di cui al punto **1.1 sub A), B) e B2)** e di cui al punto **1.2 sub I)** e al punto **1.3 sub J)** del presente Disciplinare di Gara, devono essere presentati da ciascun soggetto del raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E., costituiti o costituendi.

La dichiarazione d'impegno di cui al punto **1.1, sub C)** del presente Disciplinare di Gara (ove ricorrente) dovrà essere presentata, **a pena d'esclusione**, da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio ordinario/G.E.I.E..

Il mandato di cui al punto **1.1 sub D)** del presente Disciplinare di Gara (ove ricorrente) dovrà essere presentato, **a pena d'esclusione**, dal soggetto mandatario.

L'atto costitutivo di cui al punto **1.1 sub E)** del presente Disciplinare di Gara (ove ricorrente) dovrà essere presentato, **a pena d'esclusione**, dal soggetto mandatario.

La dichiarazione di cui al punto **G)** e **G1)** e la documentazione di cui al punto **H)** del presente Disciplinare di Gara dovrà essere presentata, **a pena d'esclusione**, da ciascun soggetto facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio ordinario/G.E.I.E..

1.5. - Il requisito richiesto al punto **1.2 sub I)** del presente Disciplinare di Gara, in analogia a quanto disposto dall'ancora vigente art. 92, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 medesimo, si intende cumulabile, ma il soggetto mandatario - ovvero l'impresa consorziata al consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.- deve concorrere al loro raggiungimento in misura non inferiore al 40%, mentre il/i mandante/i o altra/e impresa/e consorziata/e deve/devono concorrere ciascuno in misura non inferiore al 10%. Ferme le suddette percentuali minime, il soggetto mandatario - **a pena di esclusione** - dovrà concorrere in misura maggioritaria rispetto al/ai mandante/mandanti o all'altra/e impresa/e consorziata/e ed il raggruppamento/consorzio ordinario, nella sua globalità, dovrà raggiungere il 100% dei requisiti;

1.6. - In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., **a pena di esclusione**, le dichiarazioni di cui al punto **1.1 sub A), B) e B2)**, devono essere presentate anche da ciascuna impresa consorziata **per la quale il consorzio concorre.**

I documenti e/o le dichiarazioni di cui al **punto 1.1 sub A), B/B1) , B2), B3) sub E), F), G), H), al punto 1.2 sub I) ed al punto 1.3 sub J)** del presente Disciplinare di Gara devono essere presentati dal consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del suddetto decreto.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 31 del D. Lgs. n. 56/2017, i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) e 46, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

1.7. - Inoltre, a pena di esclusione:

- l'offerta dovrà essere tassativamente redatta secondo le modalità e condizioni specificamente indicate alla **Sezione 9** del presente disciplinare di gara;
- i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi, ai sensi degli articoli 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto divieto di partecipare **al medesimo lotto** in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Documento di gara unico europeo ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

2.1. Ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è possibile per i concorrenti autocertificare quanto richiesto nel presente Disciplinare con il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con il **regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016**.

2.2. Il DGUE:

a) - a decorrere dal 18 aprile 2018 è prodotto dal concorrente esclusivamente nella sola versione informatica sottoscritta digitalmente (P7M) e salvata su CD-rom/supporto informatico dedicato ed allegato alla documentazione amministrativa; è possibile anche compilare il suddetto Modello DGUE in versione file editabile al seguente link del Ministero Infrastrutture e Trasporti: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue> secondo le linee guida ivi riportate. Il suddetto Modello dovrà essere compilato indicando Roma Capitale "Municipio XII – Direzione Socio Educativa", il relativo C.F. 02438750586, l'oggetto ricorrente nella fattispecie "Procedura aperta per l'affidamento del servizio per l'Autonomia e l'Integrazione Scolastica degli alunni con disabilità nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado del Municipio Roma XII – annualità 2018/ 2019", il CIG 7421302C23, e dovrà essere sottoscritto digitalmente (P7M) e parimenti salvato su CD-

rom/supporto informatico dedicato ed allegato alla documentazione amministrativa;

b) - consiste in un'autodichiarazione aggiornata del concorrente, come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui si attesta, **a pena di esclusione**, che i motivi di esclusione come sopra individuati non si applicano e che tutti i criteri di selezione oggettivi come sopra individuati sono soddisfatti.

c) - individua le eventuali imprese ausiliarie di cui l'operatore economico si avvale ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

d) - include una dichiarazione formale, **a pena di esclusione**, secondo cui l'operatore economico si impegna, su richiesta e senza indugio, a fornire i documenti complementari all'Amministrazione;

e) indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari, indicando, altresì dove sono reperibili le informazioni (nome del registro, indirizzo Internet, identificazione del file o della registrazione ecc.), in modo che l'amministrazione aggiudicatrice possa acquisirle.

2.3. In caso di partecipazione individuale:

L'operatore economico che partecipa **per proprio conto** e che **non fa affidamento** sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE, **nella sola versione informatica, sottoscritta digitalmente dal/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, nonché dagli altri soggetti individuati al precedente punto 1.1 sub B)** in cui attesta, **a pena di esclusione**, che i motivi di esclusione previsti dal presente Disciplinare di Gara non si applicano e che tutti i criteri di selezione oggettivi ivi individuati sono soddisfatti;

2.3.1. in caso di **avvalimento** ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

l'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che intende avvalersi dell'istituto dell'avvalimento, deve inserire all'interno del plico contenente la documentazione di cui al punto 10.3. del presente Disciplinare di Gara, insieme al proprio DGUE, un DGUE **distinto** che riporti le informazioni afferenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per **ciascuna delle imprese ausiliarie nella sola versione informatica sottoscritta digitalmente dal/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e dagli altri soggetti individuati al precedente punto 1.1 sub B) del concorrente, nonché alleghi la documentazione (contratto di avvalimento) e le ulteriori dichiarazioni di cui alla successiva Sezione 1 –ter;**

2.3.2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) o consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) o G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., costituiti o costituendi, deve essere inserito all'interno del plico contenente la documentazione di cui al punto 10.3 del presente Disciplinare di Gara, per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni afferenti ai requisiti soggettivi e alle altre indicazioni presenti nel punto 1.4 del presente Disciplinare di Gara, nella sola versione informatica

sottoscritta digitalmente dal/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma nonché dagli altri soggetti individuati al precedente punto 1.1 sub B) del concorrente.

2.3.3. Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) il DGUE e' compilato (sempre in versione informatica), separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

2.3.4. In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e, nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 6, del Codice, indica espressamente i subappaltatori proposti; questi ultimi compilano (sempre in versione informatica), il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B della Parte II, nella Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI.

2.4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide e sempre che i requisiti di partecipazione richiesti, soggettivi ed oggettivi, siano conferenti con quelli dell'attuale procedura. L'operatore economico iscritto in un elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti o in possesso della pertinente certificazione di un organismo di diritto pubblico o privato può presentare all'amministrazione aggiudicatrice il certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente.

N.B. L'Amministrazione aggiudicatrice può chiedere al concorrente, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, l'Amministrazione ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, come modificato dall'art. 54, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 56/2017, richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati.

2.5. L'operatore economico può essere escluso dalla presente procedura di appalto o essere perseguito a norma del diritto nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE o, in generale, nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari.

2.6. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

2.6.1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

2.6.2 dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

2.6.3 accetta:

2.6.3.1. il Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018-2019-2020 approvato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018;

2.6.3.2. il Protocollo d'intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”;

2.6.3.3. il Protocollo di azione vigilanza collaborativa con Roma Capitale sottoscritto in data 19 luglio 2017;

2.6.4 dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

2.6.5 omissis

2.6.6 omissis

2.6.7 omissis

2.6.8 PER GLI OPERATORI ECONOMICI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO NEI PAESI INSERITI NELLE C.D. “BLACK LIST”:

dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

PER GLI OPERATORI ECONOMICI NON RESIDENTI E PRIVI DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA:

- 2.6.9 si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 2.6.10 indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice utilizzando preferibilmente il modello allegato sub A);
- 2.6.11 Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 2.6.0 a 2.6.7 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

SEZIONE 3

CONTRATTO DI RETE (ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del D. L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33).

Ai fini della sottoscrizione della domanda di partecipazione, si precisa, che nel caso di concorrente costituito da **aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete**:

- a) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza e di **soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, **la domanda di partecipazione** deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza ma è **priva di soggettività giuridica** ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un **organo comune** privo del potere di rappresentanza o **se la rete è sprovvista di organo comune**, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di **partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi**), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

Nel caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione:

A) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

1. **copia autentica del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'**organo comune** che agisce in rappresentanza della rete;
2. **dichiarazione** (sottoscritta dal legale rappresentante dell'**organo comune**) che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati;
3. **dichiarazione** che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

B) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, **recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato nel contratto di rete** non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato **nella forma della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

ovvero

C) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero

per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il **mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza** conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

ovvero

C1) copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con allegate **le dichiarazioni**, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, **il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata**, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

AVVALIMENTO

Ai fini della partecipazione l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, di cui all'art 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del decreto legislativo citato avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto in originale o copia autentica.

N.B. Il Contratto di avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 1, ultimo alinea del D. Lgs. n. 50/2016,

come modificato dall'art. 56 del D. Lgs. n. 56/2017, deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. **come modificato dall'art. 52, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017** la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del citato decreto legislativo, possono essere sanate attraverso la procedura di **soccorso istruttorio con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica**.

In tal caso, verrà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. **Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.**

SEZIONE 6

MODALITA' E CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA

6.1. - L'importo della **garanzia provvisoria** di cui al **punto VI.3)** del Bando di Gara potrà essere ridotto ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le modalità e condizioni previste ai successivi punti 6.5., 6.6. e 6.7. della presente Sezione.

6.2. - **A pena di esclusione dalla gara**, la garanzia provvisoria dovrà essere prestata esclusivamente secondo le seguenti modalità e condizioni:

- a) mediante bonifico SEPA, versamento in contanti (*solo qualora l'importo sia inferiore a € 3.000,00 in conformità all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007 e ss.mm. e ii.*), o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale - **Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723**, indicando il predetto codice **iban** e il **codice ente n. 7**;
- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Provinciale o presso Aziende autorizzate;
- c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;

- d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;
- e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

6.3. - se prestata nella forma di cui alla superiore lettera a) e b)

- **dovrà essere prodotta in originale la quietanza** relativa al bonifico/versamento in contanti/versamento con assegni circolari non trasferibili/deposito da inserire nel plico generale secondo le indicazioni di cui alla **Sezione 10** del presente Disciplinare di Gara.

La suddetta garanzia provvisoria, **a pena di esclusione**, dovrà altresì essere corredata da una dichiarazione del concorrente attestante:

che la stessa, ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ha validità per almeno **180 giorni** dal termine di ricevimento delle offerte;

che Il concorrente si impegna a rinnovare la garanzia medesima ai sensi della suddetta normativa, per l'ulteriore termine di validità indicata al punto **IV.2.6. del Bando di Gara**.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese e nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete la summenzionata dichiarazione dovrà essere sottoscritta – **a pena di esclusione** – da tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento temporaneo medesimo o dell'aggregazione di imprese **aderenti al contratto di rete** e dovrà, altresì, essere accompagnata da copia fotostatica dei documenti di identità dei dichiaranti in corso di validità.

La/e suddetta/e dichiarazione/i deve/devono essere rilasciata/e in originale, sottoscritta/e dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, ed accompagnata/e da copia fotostatica del documento di identità del/i dichiarante/i, in corso di validità.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese e nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete la garanzia provvisoria, dovrà, altresì, essere espressamente intestata, **a pena di esclusione**, a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese **aderenti al contratto di rete**.

La suddetta garanzia provvisoria, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 59, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 56/2017, dovrà altresì essere corredata dalla dichiarazione del fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, attestante:

- l'impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario;

La suddetta dichiarazione deve essere rilasciata in originale, sottoscritta dal fidejussore ed accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

N.B. Il suddetto obbligo di cui al citato art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

6.4. - se prestata nelle forme di cui alle superiori lettere c), d) ed e):

- dovrà essere prodotta in originale;
- ai sensi dell'art. 93, comma 8-bis del D. Lgs. n. 50/2016, come introdotto dall'art. 59, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 56/2017, le garanzie fidejussorie devono essere conformi, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 67, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018 pubblicato il 10-4-2018 sul *Supplemento ordinario n. 16/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 83*;
- dovranno essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l'istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente ed espressamente, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:
- alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2 del codice civile;
- alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- all'operatività della garanzia medesima entro **quindici giorni** a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La suddetta garanzia provvisoria, **a pena di esclusione**, dovrà altresì:

- ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avere validità per almeno **180 giorni** dal termine di ricevimento delle offerte; dovrà contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima ai sensi della suddetta normativa, per l'ulteriore termine di validità indicata al punto IV.2.6. del Bando di Gara.

La suddetta garanzia provvisoria, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 59, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 56/2017, dovrà altresì essere corredata dalla dichiarazione del fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, attestante:

- l'impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

La suddetta dichiarazione deve essere rilasciata in originale, sottoscritta dal fidejussore ed accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante, in corso di validità.

N.B. Il suddetto obbligo di cui al citato art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete la garanzia fidejussoria di cui alle superiori lettere c), d) ed e),

dovrà, altresì, essere espressamente intestata, a **pena di esclusione**, a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese **aderenti al contratto di rete**.

6.5. - Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7 primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel caso in cui l'importo della garanzia sia ridotto del 50%, il concorrente dovrà presentare – a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008 in originale ovvero in copia copia autenticata.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, secondo periodo del Codice, introdotto dall'art. 59, comma 1, lett. e), n. 1) del D. Lgs. n. 56/2017, si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la suddetta certificazione dovrà essere presentata – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte le imprese aderenti al suddetto contratto di rete.

6.6. - Qualora il concorrente si avvalga delle ulteriori riduzioni di cui al citato articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dovrà presentare, a pena di esclusione:

- 6.6.1. ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'ulteriore riduzione del 30% - qualora in possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit - "Certificato di Registrazione" rilasciato dal Comitato Ecolabel – Ecoaudit comprovante la registrazione EMAS;

ovvero in alternativa al punto 6.6.1.:

- 6.6.2. ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'ulteriore riduzione del 20%, certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 in originale ovvero in copia autenticata.

- 6.7. - Qualora il concorrente sviluppi un "inventario di gas ad effetto serra" o "un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto" e si avvalga della riduzione del 15% anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto del citato articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 59, comma 1, lett. e), n. 2) del D. Lgs. n. 56/2017, dovrà presentare, a pena di esclusione, rispettivamente:

- certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; tali certificazioni dovranno essere presentate in originale ovvero in copia autenticata.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, ultimo periodo del Codice, come introdotto dall'art. 59, comma 1, lett. e), n. 2) del D. Lgs. n. 56/2017, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

6.8. - l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso di una delle seguenti situazioni/certificazioni:

- a) possesso del rating legalità (e rating di impresa quando vigente);
- b) attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
- c) certificazione social accountability 8000;
- d) certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- e) certificazione OHSAS 18001;
- f) certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nei casi di cui alle lettere b), c), d), e), f) del suddetto punto 6.8. il concorrente dovrà presentare – a pena di esclusione – le relative certificazioni/attestazioni in originale, ovvero, limitatamente alla lettera b) in copia fotostatica, riportanti l'attestazione “conforme all'originale” sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità e con riferimento alle lettere b), c), d), e) ed f) in copia autenticata.

Per beneficiare della riduzione del 30 per cento, nei casi di cui alla lettera a) di cui al precedente punto 6.8, dovrà - a pena di esclusione - risultare iscritto nell'elenco di cui all'art. 8 della Delibera A.G.C.M. del 14 novembre 2012, n.24075 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (come da ultimo modificato dalla Delibera n. 26166 del 13 luglio 2016).

6.9 In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio ordinario ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già formalmente costituito o di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, le suddette certificazioni di cui ai punti 6.6.1. o 6.6.2., e/o 6.7. o 6.8. dovranno essere presentate – a pena di esclusione - da ciascun soggetto del raggruppamento/consorzio ordinario e da tutte imprese aderenti al suddetto contratto di rete.

A riguardo, si precisa che:

- la garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, **come modificato dall'art. 59, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017**, copre la mancata sottoscrizione del contratto

dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia, per l'aggiudicatario, è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto;

- la garanzia provvisoria, per i non aggiudicatari, verrà svincolata dalla Roma Capitale ai sensi dell'art. 93, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- il concorrente che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le condizioni di cui all'articolo 103, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

SEZIONE 7**MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI RICHIESTE DAL BANDO DI GARA**

A pena di esclusione dalla gara, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, di cui al presente Disciplinare, dovrà essere redatta in lingua italiana e prodotta secondo quanto di seguito indicato:

7.1. - con riferimento alla dichiarazione di cui alla **Sezione 1, punto 1.1, lettera A)** del presente Disciplinare di Gara:

- la dichiarazione, di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella indicata al punto **IV.2.2) del Bando di Gara**, deve essere prodotta in originale ed essere sottoscritta dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma e corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo in corso di validità;

7.2. - con riferimento alla/e dichiarazione/i di cui alla **Sezione 1, punto 1.1., lettera B/B1)** del presente disciplinare di gara:

- la/le dichiarazione/i deve/ono essere rilasciata/e in originale, sottoscritta/e dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma nonché dagli altri soggetti indicati nel suddetto art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, **come modificato dall'art. 49, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017** ed accompagnata/e da copia/e fotostatica/che del/i documento/i di identità del/i dichiarante/i, in corso di validità;

7.3. - con riferimento alle dichiarazioni di cui alla **Sezione 1, punto 1.1, lettere B2), C) (ove ricorrente) e G) e G1)** ed al **punto 1.2, lettera I)**, nonché al **punto 1.3, lettera J)** del presente Disciplinare di Gara:

- esse devono essere prodotte in originale ed essere sottoscritte dal titolare/legale rappresentante/altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto concorrente e corredate da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo in corso di validità;

7.4. - con riferimento ai documenti di cui alla **Sezione 1, punto 1.1, lettera D) (ove ricorrente) e F) (PASSOE)** del presente Disciplinare di Gara:

- essi devono essere prodotti in originale;

- 7.5. - con riferimento al documento di cui alla **Sezione 1, punto 1.1 lettera E)** deve essere prodotto in originale o in copia conforme all'originale.
- 7.6. – con riferimento al documento di cui alla **Sezione 1, punto 1.1 lettera H)** deve essere prodotto in copia sottoscritta in originale dal titolare/legale rappresentante/altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto concorrente e corredata da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo in corso di validità.
- 7.7. - **La persona diversa dal titolare/legale rappresentante, che sottoscrive le dichiarazioni in nome e per conto del soggetto concorrente, dovrà produrre - a pena di esclusione - l'originale o copia autentica dell'atto che attesta i propri poteri di firma.**
- 7.8. - **Tutte le dichiarazioni, ad eccezione di quella indicata al punto 1.1, lettera B) e laddove ricorrenti lettere B1.4.) del presente Disciplinare di Gara possono essere rese anche da un Procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso deve essere allegata – a pena di esclusione – la relativa procura.**

In ogni caso il procuratore dovrà rendere le dichiarazioni di cui all'articolo 80, comma 1, lettere a), b), b bis), c), d), e), f), g), comma 2 e comma 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 49, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017;

Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e s.m.i., n. 445 ed indicare espressamente – a pena di esclusione – che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 di detto D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

7.9. - **L'assolvimento degli obblighi di contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dovrà essere dimostrato:**

- 1) mediante versamento on line collegandosi al "servizio di riscossione" e seguendo le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, America Express.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara la relativa ricevuta, trasmessa dal sistema di riscossione;

ovvero:

- 2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, da individuare all'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html>.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita.

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN:IT 77 0 01030 03200 0000 04806788) (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara la ricevuta in originale dell'avvenuto bonifico.

SEZIONE 8**SISTEMA AVCpass PER LA VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI, DI CAPACITÀ ECONOMICO E FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E SS.MM.II.**

Ai sensi della **Deliberazione n. 111 dell'Adunanza del 20 dicembre 2012 dell'Autorità, così come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016**, si procederà alle verifiche dei requisiti generali, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali esclusivamente attraverso la "Banca dati nazionale dei contratti pubblici" istituita presso l'Autorità medesima utilizzando il sistema AVCpass.

Pertanto, i concorrenti sorteggiati, entro il termine perentorio di **10 giorni** dalla data di apposita richiesta del R.U.P. dovranno comprovare, **a pena di esclusione**, il possesso dei requisiti generali, nonché di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali indicati rispettivamente ai punti **III.1.1), III.1.2) e III.1.3)** del **Bando di Gara** e dichiarati in sede di gara, esclusivamente tramite la documentazione indicata nel sistema AVCpass attraverso l'apposito PASSOE di cui al **punto 1.1 lettera F)** del presente Disciplinare di Gara.

Ai sensi dell'art. 47, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal citato D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, come sostituito dall'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 56/2017, i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) e 46, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.

Ai fini della verifica sul sistema AVCpass dei requisiti generali e della correlativa documentazione da produrre a comprova degli stessi, Roma Capitale, ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016, come

modificato dall'art. 55, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, accetta i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo medesimo:

a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo 80, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;

b) per quanto riguarda il comma 4 del predetto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva acquisito d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analogha certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui ai punti precedenti non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis).

Ai fini della verifica sul sistema AVCPass dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa e della correlativa documentazione da produrre a comprova degli stessi, si precisa quanto segue:

In relazione al punto III.1.2 lettera I) del Bando di Gara ["dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili (2014/2015/2016) un fatturato **specifico medio annuo** per servizi analoghi al settore oggetto della gara, e precisamente assistenza ai disabili, non inferiore ad € **1.615.488,59** al netto dell'IVA **la documentazione da produrre a comprova è la seguente:**

- **fatture e/o contratti**, sottoscritti digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii, comprovanti l'avvenuta esecuzione di servizi analoghi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi disponibili (2014/2015/2016) per un importo medio annuo non inferiore ad € € **1.615.488,59** al netto dell'IVA, e pertanto per un importo complessivo, nei suddetti esercizi, non inferiore ad € 4.846.464,00 .

In relazione al punto III.1.3 lettera J) del Bando di Gara ("dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, nel settore oggetto della gara, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi servizi") **la documentazione da produrre a comprova è la seguente:**

- **certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni** o enti sottoscritti digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii,;

- **dichiarazioni di privati ovvero fatture e/o contratti** per servizi prestati a favore di questi ultimi, sottoscritti digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.

SEZIONE 9 MODALITÀ DI REDAZIONE E COLLAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E TECNICA

i concorrenti possono presentare offerta sia se partecipino singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo d'impresе, sia in forma consortile.

Si procederà all'aggiudicazione **in presenza di almeno 2 (due) offerte valide.**

OFFERTA ECONOMICA

L'**offerta economica**, redatta su carta legale, dovrà, **a pena di esclusione dalla gara**, rispettare quanto segue:

9.1. – dovrà essere prodotta/e in lingua italiana;

9.2. – dovrà essere firmata/e in modo chiaro e leggibile dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma;

9.3. – dovrà comprendere:

- l'indicazione del ribasso percentuale unico offerto (espresso in cifre ed in lettere) sull'importo a base di gara. Il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali;
- la dichiarazione che il concorrente ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo ed alle condizioni contrattuali che possano influire sull'esecuzione del servizio;
- la dichiarazione di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso congrui e remunerativi e tali, quindi, da consentire la propria offerta;

9.3.1. - non dovrà contenere proposte in aumento e/o condizionate;

9.4. – dovrà, essere racchiusa in propria busta, debitamente sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi, riportante al suo esterno l'indicazione del concorrente e la dicitura "**offerta economica**";

9.5. - solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) e G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016. e ss.mm.ii. **non ancora formalmente costituito:**

- - l'offerta economica, redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal/i i

titolare/i o dall/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E.;

- dovrà altresì contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente.

In caso di aggregazione di imprese di rete l'offerta economica deve essere sottoscritta/e da tutti i soggetti che costituiranno la predetta aggregazione di imprese;

9.6. - solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) e G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. **già formalmente costituito:**

- l'offerta economica redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da altra persona munita di specifici poteri di firma del soggetto designato quale mandatario.

9.6 bis Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, sostituito dall'art. 60, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 56/2017, nell'offerta economica l'operatore deve indicare, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

OFFERTA TECNICA

9.7. l'offerta tecnica redatta esclusivamente e a pena di esclusione in versione informatica dovrà essere formulata rispettando, quanto segue:

9.7.1. dovrà essere prodotta in lingua italiana;

9.7.2. l'offerta tecnica deve essere sottoscritta a pena di esclusione digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;

9.7.3. l'offerta tecnica dovrà essere prodotta, esclusivamente su supporto informatico (CD – ROM, DVD) con un contenuto massimo di 800 mb.

N.B. Non saranno prese in considerazione offerte tecniche formulate in formato cartaceo/documentale: pertanto in tal caso il concorrente verrà escluso;

9.7.4. sul supporto informatico, con pennarello indelebile, devono essere indicati in modo leggibile la denominazione e la ragione sociale dell'impresa, nonché il CIG attribuito alla gara;

9.7.5. l'intero contenuto dell'offerta tecnica deve essere predisposto, su supporto informatico, in formato PDF, non alterabile, né riscrivibile sottoscritto digitalmente (formato p7m) a pena di esclusione dall/i titolare/i o dall/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma (ovvero, ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da TUTTI i titolari legali rappresentanti o da altre persone munite di specifici poteri di firma in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45,

comma 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) e G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo le modalità sopra indicate);

9.7.6. Il contenuto dovrà essere articolato secondo le seguenti modalità:

- un file in formato pdf, nominato "indice analitico" contenente l'elencazione della documentazione/elaborati presentati, firmato digitalmente, carattere "arial" 10 di contenuto massimo 15 mb;
- ulteriori file, nominati singolarmente in relazione a ciascun contenuto, contenenti la documentazione/elaborati progettuali richiesta e ciascuno parimenti firmato digitalmente secondo le modalità sopraindicate, in formato PDF, di contenuto massimo pari a 15 mb, numerati progressivamente nelle pagine, perfettamente corrispondenti nella denominazione e nella numerazione progressiva a quella riportata nel suddetto indice;

9.7.7 dovrà **essere suddivisa in capitoli** in relazione a ciascun elemento di valutazione; l'indice dovrà corrispondere all'effettiva articolazione dei capitoli;

9.7.8 non dovrà contenere opuscoli pubblicitari;

9.7.9. le eventuali soluzioni migliorative proposte costituenti l'offerta tecnica dovranno essere articolate, in un nuovo schema di contratto/capitolato speciale descrittivo prestazionale redatto a cura del concorrente - anch'esso in formato PDF, sottoscritto digitalmente - e che sarà approvato dall'Ufficio proponente in caso di aggiudicazione definitiva;

9.8. - dovrà **a pena di esclusione**, essere racchiusa ciascuna in propria busta, debitamente sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi, riportante al suo esterno l'indicazione del concorrente e la dicitura "**offerta tecnica**";

9.9. - solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) e G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., **non ancora formalmente costituito:**

- l'offerta tecnica, redatta/e in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta digitalmente dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di ciascun soggetto costituente il raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E.;

In caso di aggregazione di imprese di rete l'offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta aggregazione di imprese.

In caso di aggregazione di imprese di rete l'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente, **a pena di esclusione**, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta aggregazione di imprese;

9.10. - solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) e G.E.I.E. di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., **già formalmente costituito:**

- l'offerta tecnica, redatta in conformità ai principi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta digitalmente, **a pena di esclusione**, dal/i titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e

munite/e di specifici poteri di firma del soggetto designato quale mandataria.

SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

9.11. - A corredo dell'offerta tecnica, ai sensi dell'articolo 83, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ciascun offerente, potrà segnalare all'Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, parimenti sottoscritta digitalmente, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e/o commerciali.

In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione definitiva.

Le offerte così collazionate devono essere racchiuse nel plico generale di cui alla successiva **Sezione 10**.

SEZIONE 10 MODALITÀ DI COLLAZIONE, SIGILLATURA E SPEDIZIONE DEL PLICO GENERALE

A pena di esclusione dalla gara, il plico generale, dovrà rispettare quanto segue:

- 10.1.** - dovrà contenere la busta, debitamente sigillata nei modi indicati alla precedente **Sezione 9**, contenente l'offerta economica;
- 10.2.** dovrà contenere la busta, debitamente sigillata nei modi indicati alla precedente **Sezione 9**, contenente l'offerta tecnica;
- 10.3.** - dovrà contenere la domanda di partecipazione, la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara indicata alle **Sezioni 1 e 2 nonché** la garanzia provvisoria di cui alla **Sezione 6** del presente Disciplinare di gara;
- 10.4.** - dovrà essere debitamente sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura, ovvero con nastro adesivo applicato e controfirmato sui medesimi lembi;
- 10.5.** - dovrà riportare al suo esterno le seguenti indicazioni:
 - la denominazione del concorrente mittente;
 - l'oggetto della gara: "Procedura aperta per l'affidamento del servizio per l'Autonomia e l'Integrazione Scolastica degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell'infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, site sul territorio del Municipio Roma XII".
- 10.6.** - dovrà pervenire mediante servizio postale, a mezzo di agenzia di recapito o a mano, a Roma Capitale, Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica Beni e Servizi – Direzione "Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi" – Ufficio Protocollo - Via della Panetteria 18/18a-00187 Roma, secondo il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30; il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00; il sabato escluso.

N.B. Per le modalità di presentazione del plico generale si rinvia alle informazioni, da seguire scrupolosamente, contenute nella guida alla compilazione del modulo "MOD-SG-01" allegato al

presente Disciplinare di Gara.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

L'offerta tecnico-economica sarà valutata, in base ai criteri e ai punteggi indicati nella **Sezione II.2.5)** del Bando di Gara come di seguito specificati:

OFFERTA TECNICA:			
CRITERI	PUNT. MAX-70		
1) Criterio: Modalità organizzativa proposta per la realizzazione del servizio <i>punteggio elemento max 30</i>			
<p>1a) sub-criterio: Validità, articolazione e completezza delle azioni proposte per tutte le attività previste nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, punto 1.5.A) secondo le diverse tipologie di disabilità.</p> <p>DESCRIZIONE: sarà oggetto di valutazione l'articolazione e la completezza delle azioni in relazione a tutte le diverse attività previste nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale punto 1.5.A) secondo le diverse tipologie di disabilità maggiormente presenti negli alunni frequentanti le scuole oggetto della gara (Disturbo Generalizzato dello Sviluppo/Spettro Autistico, Disturbo Oppositivo e Provocatorio, Insufficienza/ Ritardo Mentale Psicomotorio e del Linguaggio, ADHD, Tetraplegia e Tetraparesi, Epilessia).</p> <p>PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo <u>qualitativo</u> avrà come oggetto la modalità organizzativa delle azioni proposte e sarà effettuata sulla base di un giudizio discrezionale da parte dei commissari di gara, rispetto a una maggiore/minore completezza, coerenza e articolazione delle azioni proposte in riferimento alle attività di cui al punto 1.5.A) del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale correlate alle diverse tipologie di disabilità sopra menzionate, secondo il seguente schema che dovrà necessariamente essere inserito nel progetto offerta tecnica (in caso di assenza dello schema il punteggio sarà uguale a 0):</p>	<i>punteggio sub-elemento max 25</i>		
Mansioni dell'operatore di cui al punto 1.5.A) nelle varie attività sottoindicate			
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Tipologia di disabilità</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Azioni proposte</td> </tr> </table>	Tipologia di disabilità	Azioni proposte
Tipologia di disabilità	Azioni proposte		

<p>Punto 1.5.A) del CSDP</p> <p>l'AEC/OEPA collabora in aula o nei laboratori con l'insegnante nelle attività e nelle situazioni che richiedano un supporto pratico funzionale, ma anche socio-relazionale e/o di facilitazione della comunicazione quali: igiene, abbigliamento, orientamento e spostamenti.</p>			
<p>Punto 1.5.A) del CSDP</p> <p>qualora sia previsto dal progetto educativo individualizzato, l'AEC/OEPA supporta l'alunno in situazione di handicap durante il momento della mensa (alimentazione) per il raggiungimento degli obiettivi di autonomia e di integrazione.</p>			
<p>Range (graduazione) di attribuzione dei coefficienti</p>	<p>Criteria motivazionali: caratteristiche di corrispondenza per ciascun range di attribuzione</p>		
<p>1 – 0,75</p>	<p>allorquando all'interno della proposta progettuale del concorrente si rinverranno in modo esaustivo, integrale, concretamente attuabile, chiaro, dettagliato, completo, coerente e articolato le proposte migliorative/integrative rispetto alle azioni previste in riferimento alle attività di cui al punto 1.5.A) del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale correlate alle diverse tipologie di disabilità</p>		
<p>0,74 – 0,50</p>	<p>allorquando all'interno della proposta progettuale del concorrente si rinverranno le proposte migliorative/integrative rispetto alle azioni previste in riferimento alle attività di cui al punto 1.5.A) del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale correlate alle diverse tipologie di disabilità in modo complessivamente buono ma non pienamente articolato e dettagliato ovvero non rispondente per la totalità degli elementi</p>		
<p>0,49 – 0,25</p>	<p>allorquando all'interno della proposta progettuale del concorrente si rinverranno alle proposte migliorative/integrative rispetto alle azioni previste in riferimento alle attività di cui al punto 1.5.A) del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale correlate alle diverse tipologie di disabilità in modo complessivamente sufficiente sebbene carente di dettagli e articolazioni operative.</p>		

0,24 - 0	allorquando la proposta progettuale, non presenti aspetti migliorativi /integrativi rispetto alle attività di cui al punto 1.5.A) del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale correlate alle diverse tipologie di disabilità.	
<p>1b) sub –criterio: tempo di attivazione del servizio</p> <p>DESCRIZIONE: sarà oggetto di valutazione il tempo di risposta proposto per attivare gli interventi dell'AEC/OEPA a seguito dell'autorizzazione di ore aggiuntive prevista dal Servizio Municipale.</p> <p>PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata in funzione del minor tempo di risposta proposto per attivare gli interventi dell'AEC/OEPA in termini di ore e frazioni di ore rispetto al tempo massimo (pari a 48 ore) previsto nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale al punto 1.6.3.)</p>		punteggio sub-elemento max 5
<p>2) Criterio: Personale coinvolto nel servizio</p> <p>Punteggio elemento max 40</p>		
<p>2 a) sub-criterio: Professionalità degli operatori AEC/OEPA</p> <p>DESCRIZIONE: sarà oggetto di valutazione l'esperienza formativa del seguente numero delle figure professionali richieste nel Capitolato Speciale Prestazionale e Descrittivo (pari a n. 58 operatori AEC/OEPA) con una formazione specifica e attinente al settore dell'assistenza per l'autonomia e l'integrazione scolastica, che l'organismo mette a disposizione per l'erogazione del servizio a garanzia della qualità dello stesso.</p> <p>PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata in base agli attestati di partecipazione a corsi di formazione specifica nell'ambito del servizio di cui trattasi (per una durata di minimo 50 ore), conseguiti dal personale nei 5 anni antecedenti la scadenza di pubblicazione di relativo Bando di Gara.</p> <p>Ogni attestato per essere computato dovrà prevedere un minimo di 50 ore e rilasciato da un ente di formazione.</p> <p>Si specifica che dovranno essere trasmessi e inseriti nell'offerta tecnica dai concorrenti gli attestati di partecipazione del personale coinvolto nel servizio di cui trattasi in copia conforme all'originale sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. dal legale rappresentante.</p> <p>Negli attestati deve necessariamente essere specificata la durata del corso espressa in ore.</p> <p>In caso di assenza della specifica l'attestato non verrà considerato ai fini del computo del punteggio.</p> <p>Gli attestati di partecipazione relativi allo stesso periodo saranno comunque oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.</p>		punteggio sub-elemento max 20
2 b) sub-criterio: "Responsabile del servizio" (Coordinatore)		punteggio sub-

<p>DESCRIZIONE: sarà oggetto di valutazione l'esperienza professionale del "Responsabile del servizio" (Coordinatore) proposto dall'organismo partecipante tra le figure professionali richieste (psicologo, assistente sociale, educatore professionale cfr. art. 2 del C.S.D.P.)</p> <p>PARAMETRI DI VALUTAZIONE: l'esperienza professionale del "Responsabile del servizio (Coordinatore)" nell'area della disabilità, prevista al punto 2 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, come individuato dall'operatore economico tra i tre soggetti sarà valutata in modo quantitativo in funzione del seguente parametro: curriculum, in copia conforme all'originale, sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. dal legale rappresentante dell'impresa, con la disponibilità espressa all'impiego nel servizio de quo, afferente alle esperienze di coordinamento con specifico riferimento al servizio di cui trattasi, computate in mesi, debitamente documentate con attestazioni di servizio con riferimento massimo a dieci anni antecedenti la data di scadenza di pubblicazione del relativo Bando di Gara.</p> <p>Si specifica che dovrà essere trasmesso dai concorrenti un solo curriculum.</p> <p>Nel curriculum devono necessariamente essere indicati i mesi di esperienza nel ruolo di responsabile nel settore del servizio di cui trattasi .</p> <p>Ai fini di facilitare il computo complessivo dei mesi il concorrente dovrà, altresì, allegare una dichiarazione sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. dalla quale si evinca in modo chiaro e sintetico il numero di mesi maturato dal responsabile afferente ad appalti/affidamenti diversi.</p> <p>In caso di mancata specifica il punteggio sarà uguale a 0.</p> <p>Le esperienze relative allo stesso periodo verranno considerate in modo cumulativo purché afferenti ad appalti/affidamenti diversi.</p> <p>Non verranno prese in considerazione esperienze maturate in dislocazioni diverse nell'ambito del medesimo appalto/affidamento.</p>	<p>elemento max</p> <p>20</p>
<p>TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL'OFFERTA TECNICA:</p>	<p>punti: max -70</p>

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali e l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata, con il metodo aggregativo compensatore in ragione di quella più favorevole per l'amministrazione attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

- C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
- n = numero totale dei requisiti;
- W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

- $V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
- \sum_n = sommatoria.

L'assegnazione dei coefficienti da applicare agli elementi qualitativi (1A) costituenti il valore tecnico dell'offerta sarà effettuata secondo il seguente metodo: la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

I coefficienti, nell'ambito delle valutazioni discrezionali, verranno determinati secondo i range di attribuzione individuati all'interno della tabella afferente il relativo elemento.

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

L'assegnazione dei coefficienti da applicare al prezzo e agli elementi di natura quantitativa 1b) 2a) 2b) sarà effettuata attraverso l'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad "1" attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante e il coefficiente pari a "0" attribuito al prezzo posto a base di gara o alla assenza di offerta per gli elementi di natura quantitativa.

Il punteggio sarà determinato mediante la seguente formula:

- $C(a)_i = R(a)_i / R_{max} (i) * W_i$
- Dove:
- $R(a)_i$ = ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo;
- $R_{max} i$ = ribasso percentuale massimo offerto (formulato dal concorrente iesimo);
- W_i = punteggio attribuito al requisito (i) (**prezzo punti 30 e elementi di natura quantitativa 1b)=punti 5, 2a) = punti 20, 2b)= punti 20.**

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto.

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere.

In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà la gara in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all'offerta tecnica.

Qualora anche i punteggi attribuiti al "valore tecnico" dovessero essere uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'Amministrazione si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.

Resta fermo il disposto di cui all'art. 97, comma 6, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in merito alla facoltà dell'Amministrazione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

SEZIONE 12 VERIFICHE SUI CONCORRENTI IN GRADUATORIA

Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal soggetto che risulterà aggiudicatario provvisorio della gara e, in caso di subappalto dal/dai suo/suoi subappaltatore/subappaltatori ai sensi degli artt. 105, comma 4, lett. d) e 105, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà verificato dall'Ufficio di cui al **punto I.1)** del bando di gara **attraverso il sistema AVCpass.**

La mancata comprova dei requisiti dichiarati, determinerà l'esclusione dalla partecipazione alla gara e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

N.B. L'Ufficio proponente di cui al punto I.1. del bando di gara, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettera m) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la verifica in ordine all'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale e l'eventuale esclusione, da effettuarsi a cura dell'ufficio proponente, verrà disposta in sede di aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione è impegnativa per il soggetto aggiudicatario ma non per l'Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni.

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ADEMPIMENTI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto che risulterà aggiudicatario definitivo, prima della stipula del contratto, all'uopo formalmente invitato dall'Amministrazione, dovrà:

- presentare la garanzia definitiva;
- versare l'importo delle spese contrattuali;
- presentare la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito a stipula.

Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico del soggetto aggiudicatario definitivo.

Ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice, in conformità al regime transitorio previsto all'art. 2, comma 6 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, gli avvisi e i bandi di gara devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. **Ai sensi del predetto regime transitorio**, gli effetti giuridici di cui al comma 5, dell'articolo 73 del Codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In conformità a quanto previsto all'art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria

degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Pertanto, anche le spese di pubblicazione sui quotidiani sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 13.000,00.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Le determinazioni dirigenziali di indizione gara dell'ufficio di cui al punto I.1 del Bando di Gara sono nn. 458/2018 e 536/2018.

Tutti i documenti sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l'indirizzo internet www.comune.roma.it seguendo il percorso di seguito delineato: portale di Roma Capitale – Albo Pretorio on line – bandi di gara di servizi indetti da Roma Capitale – selezione – ricerca.

È ammesso il subappalto

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 209, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012, l'Ufficio proponente di cui al punto I.1. del Bando di Gara, ha verificato l'impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nonché dagli ulteriori soggetti aggregatori di cui al D.P.C.M. 11 novembre 2014, per l'accertata indisponibilità delle convenzioni/beni/servizi presso Consip S.p.A., MePA e presso gli ulteriori soggetti aggregatori.

L'amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 13 del suddetto D. L. n. 95/2012.

A conclusione della valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice all'uopo nominata, verrà comunicata ai concorrenti la data di apertura delle offerte economiche attraverso la pubblicazione di un avviso sull'Albo Pretorio on-line

L'aggiudicazione è impegnativa per l'impresa aggiudicataria ma non per l'Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni.

In relazione alla presente procedura, è possibile ottenere **chiarimenti** mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, al fax 0658230919 o all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.mun16@pec.comune.roma.it, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 6 (sei) giorni lavorativi dalla ricezione del quesito.

La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: <http://www.comune.roma.it>.

SEZIONE 15 TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi indicati all'art. 11 comma 1, del citato Decreto Legislativo.

I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne all'Amministrazione Capitolina, per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore della Direzione "Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi" - Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale Unica Beni e Servizi -, nonché i Dirigenti apicali delle Strutture capitoline che partecipano alle diverse fasi del procedimento di gara.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XII, nonché i Dirigenti apicali delle strutture capitoline che partecipano alle diverse fasi del procedimento di gara.

SEZIONE 16 ACCESSO AGLI ATTI

Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e s.m.i., il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, oltre a quanto previsto dall'art. 76, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nei modi e nelle forme indicati nell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. medesimo e nei giorni e negli orari specificati presso gli Uffici di seguito riportati.

Per l'accesso alla documentazione e alle offerte economiche presentate dai concorrenti e per i verbali di gara delle relative sedute pubbliche:

Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale Unica Beni e Servizi - Direzione "Centrale Unica acquisti di beni e forniture di servizi", con sede in Roma, Via della Panetteria, n. 18/18A - c.a.p. 00187. La documentazione verrà rilasciata previo appuntamento telefonico ai numeri 0667104668 - 06671071829 - 0667102122 (dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì).

Il modello relativo all'istanza di accesso agli atti è disponibile sul sito internet di Roma Capitale secondo il

seguinte percorso: www.comune.roma.it > Amministrazione Trasparente>Bandi di Gara e Contratti>Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura> Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici> Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale unica beni e servizi>Annualità in corso>Servizi e Forniture.

Per l'accesso relativo alla restante documentazione:

Roma Capitale, Municipio Roma XII, Direzione Socio Educativa, Via Fabiola,14, PEC protocollo.mun16@pec.comune.roma.it, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

* * *

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa espresso riferimento al Bando di Gara, allo **schema di contratto, al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e a tutta la progettazione a base di Gara di cui all'art. 23, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati.**

Il Direttore di Direzione
Dott.ssa  Palazzesi

Allegato sub A)

fac-simile	
Con riferimento alla gara avente ad oggetto:	
Il sottoscritto	
in qualità di legale rappresentante del concorrente	
Dichiara ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. quanto segue:	
Concorrente	
Denominazione	
Codice Fiscale	
Partita Iva	
PEC (Posta elettronica certificata)	

Sede Legale			
Indirizzo			
Cap	Città		
Provincia	Nazione		
Telefono			
Fax			
Posta elettronica			

Domicilio eletto laddove diverso dalla sede legale			
Indirizzo			
Cap	Città		
Provincia	Nazione		
Cap			
Provincia			
Telefono			
Fax			
Posta elettronica			

Indicare con una X ove si intende ricevere le comunicazioni ufficiali ai sensi dell'articolo 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
--

<input type="checkbox"/>	PEC (posta elettronica certificata)
--------------------------	-------------------------------------

<input type="checkbox"/>	Posta elettronica solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri (barrare la casella posta elettronica comporta l'automatica autorizzazione, da parte del concorrente, all'utilizzo di tale mezzo per l'inoltro di tutte le comunicazioni ai sensi dell'articolo 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
--------------------------	---

<input type="checkbox"/>	Sede legale
--------------------------	--------------------

<input type="checkbox"/>	Domicilio eletto
--------------------------	-------------------------

N.B. nel caso in cui non venga fornita indicazione diversa, tutte le comunicazioni verranno inviate all'indirizzo PEC (posta elettronica certificata) ovvero (solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri) all'indirizzo di posta elettronica; qualora non sia disponibile l'indirizzo PEC (posta elettronica certificata) o la posta elettronica (solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri) verranno inviate alla sede legale del concorrente.

La mancata indicazione dell'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o della posta elettronica (solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri) comporta l'esonero della responsabilità della stazione appaltante per la mancata tempestività o il mancato recapito delle "comunicazioni".

Timbro e Firma

Allegato sub B)

PROTOCOLLO DI INTEGRITA' DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI

(approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018-2019-2020)

Premessa

La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara. La medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici.

In particolare, l'art.1 comma 17, ha previsto che: «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara». La previsione normativa positivizza l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di legalità/integrità alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti, per la cui violazione è prevista la comminatoria dell'esclusione.

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

E', dunque, legittima la previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti. Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari, vincola le parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici¹

Con l'approvazione del presente atto, da parte dell'Amministrazione di Roma Capitale, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati, non solo da parte di Roma Capitale ma, altresì, degli Enti che fanno parte del "Gruppo Roma Capitale" e di tutti gli organismi partecipati.

Segnatamente l'approvazione del Patto d'integrità intende:

¹ A.N.AC. Parere n.11 del 29/07/2014

La rilevanza giuridica dei Patti di integrità in sede di procedura di gara risulta confermata dall'art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) che prevede espressamente l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole in essi inserite (si legge, infatti, all'art. 1, comma 17, citato: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara").

- rappresentare una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
- disporre che il Patto di Integrità, in materia di contratti pubblici dell'Ente, si applichi alle procedure di affidamento di cui alle determinazioni a contrarre ex art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e costituisca, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;
- disporre l'assunzione di tali disposizioni da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici (Roma Capitale, enti che fanno parte del Gruppo Roma capitale e tutti gli organismi partecipati) a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Protocollo;
- disporre che l'accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori dell'Amministrazione aggiudicatrice avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e deve essere allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, al precìpua fine di conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell'integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.

4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei d'impresa l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture;

6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, agli (operatori economici) nei modi previsti nella *lex specialis* di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità (Protocollo d'Integrità) da parte del legale rappresentante dell'impresa/società, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:

1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;

1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l' art. 57, comma 4 lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l' art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 - e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;

1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;

1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

- E. noli a freddo di macchinari;
- F. forniture di ferro lavorato;
- G. noli a caldo;
- H. autotrasporti per conto di terzi;
- I. guardiania dei cantieri.

1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

2. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Articolo 3

Obblighi dell'Amministrazione appaltante

1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016).

2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione.

3. Le stazioni appaltanti di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto d'interesse dello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;

b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata².

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Per accettazione:

L'operatore economico concorrente

² L'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito, l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

Pertanto, l'A.N.A.C. ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante a causa della mancata trasmissione, unitamente ai documenti da presentare con l'offerta, del Patto di integrità controfirmato per accettazione, come richiesto a pena di esclusione dal bando di gara.